

R.C.P. n.1/09

CROM. 2004 B

REP. 145 B

R. PROC. 24/09



TRIBUNALE DI UDINE

SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE

Il Tribunale di Udine, composto dai sigg.ri magistrati:

dott. Alessandra BOTTAN	Presidente
dott. Francesco VENIER	Giudice
dott. Mimma GRISAFI	Giudice re.

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

letto il ricorso ex art. 160 l.f. presentato dalla [REDACTED]
[REDACTED] & C. SNC in data 12/1/09, con il quale è stata richiesta la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;

convocata la legale rappresentante della società ricorrente, sig. [REDACTED], con richiesta di chiarimenti in ordine alla attestazione di veridicità dei dati contabili e di produzione della stima giurata del terreno di proprietà della società, e trasmessa la domanda di concordato al Pubblico Ministero con contestuale comunicazione del decreto di convocazione;

rilevato che sussistono i seguenti presupposti oggettivi ed oggettivi per l'ammissione della ricorrente alla procedura di concordato:

- 1) la qualità di imprenditore commerciale, avente i requisiti di cui all'art. 1 L.F., del soggetto che ha proposto l'istanza di concordato,

IL GIUDICE DELEGATO
Dott.ssa Mimma Grisafi

con superamento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 1 II co l.f.; 2) la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa; 3) la presentazione di un piano formulato ai sensi dell'art. 160 l.f.; 4) la presentazione della documentazione a corredo del piano medesimo e di cui all'art. 161, co. 2 e 3, l.f..

OSSERVA

La ricorrente ha proposto di sanare la posizione debitoria della società, oltre che con l'incasso e realizzo di alcuni crediti, con la cessione dei suoi beni ai creditori e in particolare con: a) la cessione di un terreno sito in Comune di Buttrio (che si prevede di vendere al prezzo di euro 250.000,00); b) ~~con~~ il perfezionamento di un contratto di cessione del diritto di riscatto di contratti di locazione finanziaria in corso relativamente ad autocarri in uso alla società (da cui si prevede il realizzo di euro 36.850,00 in 24 rate mensili); c) un apporto del socio di euro 25.000,00 in n.12 rate mensili. Quanto al terreno, unico bene di un certo valore di proprietà della società, la ricorrente ha precisato che il valore indicato non è attuale, nel senso che non è oggi realizzabile. Il terreno – si sostiene- attualmente *non può essere convenientemente ceduto* avendo una destinazione meramente "agricola", mentre all'esito dei lavori di realizzazione della viabilità, acquisirà certamente un aumento di valore (come minimo quello indicato nel piano), in quanto posto a ridosso della nuova viabilità di collegamento tra l'autostrada di Udine sud a Palmanova, della viabilità del Cividalese e del medio Friuli. Quanto ai crediti da riscuotere l'istante ha rilevato che quello di maggiore consistenza (euro 136.178,00 su complessivi euro 216.036,00), nei confronti della

IL GIUDICE DELEGATO
Dott. [Firma] [Cognome]
[Data]

cliente [redacted] srl, parimenti non è subito realizzabile, in quanto è stato richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo, opposto dalla debitrice, ed è in corso il giudizio di opposizione.

Sulla base di tali premesse La [redacted] snc ha proposto un piano che prevede la soddisfazione dei crediti con le seguenti percentuali e modalità: a) pagamento integrale entro 180 giorni dal decreto di omologazione dei creditori privilegiati; b) pagamento nella misura del 29,30% entro due anni dall'omologazione ai creditori chirografari, con scadenze rateali di 12, 18 e 24 mesi; c) pagamento integrale delle spese di procedura.

A garanzia del buon esito della procedura, la ricorrente non ha allegato e prodotto nulla, se non un impegno (neppure irrevocabile), sottoscritto da tale [redacted] sas, ad esercitare il riscatto di due autocarri oggetto di leasing con la Iveco finanziaria spa, per il prezzo di euro 36.850,00, come detto da corrispondere in ben 24 mesi.

Orbene, ad avviso del Tribunale, anche a prescindere da (qui) facili valutazioni in ordine all'assoluta incertezza sulle modalità e sui tempi di soddisfacimento dei creditori, ed all'evidente mancanza di serie garanzie che la proposta di pagamento dei creditori nella misura prospettata dalla [redacted] snc venga rispettata, la domanda di concordato appare comunque "inammissibile"

L'art. 162 lf, come modificato dal D.Lgs 169/07 applicabile nella specie trattandosi di domanda depositata dopo l'1/1/08, prevede che la proposta di concordato debba essere dichiarata inammissibile, se non ricorrono i presupposti di cui agli artt. 160 commi primo e secondo e 161 l.f.. L'art. 161 L.F. "Domanda di concordato", dopo aver

elencato la documentazione da allegare al ricorso, al terzo comma dispone che: "*Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista di cui all'art. 28 che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo";*

Sebbene la nuova disciplina non preveda più le condizioni soggettive c.d. di meritevolezza ed una percentuale minima di soddisfazione dei creditori chirografari, l'esame del Tribunale, anche a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs 169/07 rispetto alla Legge 80/2005, pur non consistendo in un controllo di merito e/o di meritevolezza, non è comunque più limitato entro i limiti della verifica della "completezza e regolarità della documentazione" prodotta, come prima disposto dall'art. 163 l.f. l. co, ma è esteso alla verifica della sussistenza dei "presupposti" di cui agli art. 160, commi primo e secondo e 161 l.f, come disposto dal novellato art. 162 l.f.. Al Tribunale spetta, pertanto, oltre che un controllo di stretta legittimità, anche un controllo in ordine al presupposto di ammissibilità della "fattibilità" del piano di concordato proposto, inteso come *concreta* idoneità della proposta concordataria a realizzare le varie ipotesi dell'art. 160 l.f. attraverso strumenti astrattamente idonei e giuridicamente leciti.

Oggetto del controllo deve pertanto essere anche il contenuto della relazione redatta dal professionista, ed in particolare l'effettiva e seria attestazione sulla *veridicità* dei dati aziendali e sulla *fattibilità* del piano. Tale relazione, del resto, non è (come l'elenco dei beni o dei creditori o la relazione sulla situazione patrimoniale) una mera rappresentazione di fatti, ma è un documento che deve esprimere un

IL GIUDICE DELEGATO
Dott. ssa ANTONIA C. BIANCHI

vero e proprio "giudizio" di veridicità dei dati contabili rappresentati nella proposta, ed una seria prognosi di esito positivo del piano (cd "fattibilità"), giudizi questi che non possono ridursi ad "apodittiche" affermazioni bensì debbono rappresentare il risultato di un'indagine valutativa effettivamente eseguita. Tali giudizi, per quanto non debbano e non possano essere sottoposti in questa prima fase ad un approfondito vaglio da parte del Tribunale, debbono in altre parole sussistere realmente e non è sufficiente che siano stati solo formalmente o apparentemente espressi dal professionista incaricato dal debitore.

Ciò posto, ad avviso di Collegio, nel caso in esame, sussiste una solo apparente e formale attestazione dell'esperto in ordine alla veridicità dei dati aziendali e soprattutto in ordine alla fattibilità del piano. Quanto al giudizio in ordine alla *veridicità* dei dati aziendali, l'esperto non risulta aver eseguito un accertamento sostanziale, quale può realizzarsi con un processo di c.d. "circularizzazione", né in particolare una verifica sostanziale e puntuale sulla concreta realizzabilità dei crediti verso l'erario (stante la possibile compensazione con i debiti dell'impresa), ma si è limitato, come si ricava da quanto esposto nella sua relazione, ad un controllo di correttezza, per così dire formale. Ma, anche tralasciando questo aspetto, in definitiva marginale stante le "poste" in gioco, relativamente al profilo della *fattibilità* del piano lo stesso professionista incaricato pone in evidenza i due aspetti di notevole criticità della proposta che rendono la "promessa di pagamento", ad avviso del Collegio, meramente ipotetica e non "fattibile" in concreto. L'esperto in particolare ha dato atto (pag.

IL GIUDICE
DOTT. ...

11), anche in considerazione dell'attuale particolare crisi del mercato, (la cui considerazione non deve essere tralasciata), dell'incertezza relativa al realizzo del valore indicato nella proposta con la vendita del terreno. E tale incertezza risulta viepiù confermata dalla documentazione integrativa prodotta dalla ricorrente su istanza del Giudice delegato. Emerge infatti che non sono neppure iniziati i lavori di realizzazione della nuova viabilità denominata "variante di Premariacco, tratto Moimacco-Buttrio 1° lotto" e che alla data del 9/2/09 era ancora in corso la procedura di appalto ai fini della aggiudicazione dei lavori che, comunque, per contratto (e quindi senza considerare tutte le inevitabili sospensioni e ritardi), dovrebbero terminare solo a fine 2011 (1). Si sostiene che questo terreno sarebbe comunque "appetibile" ma, non solo non risulta che sia stata effettuata una ricerca di mercato, (tanto più necessaria in assenza di promesse irrevocabili di acquisto) onde verificare le *concrete* possibilità di vendita dell'immobile, ma lo stesso geom. ██████████, richiesto di fornire una perizia di stima giurata, ha fornito stime che tutte danno per presupposto che le attuali possibilità di vendita del terreno sono sostanzialmente nulle. Se ne desume che si tratta in definitiva di una "fattibilità" del piano proposto condizionata dall'aleatorietà del mercato.

A tale riguardo è significativo il fatto che il professionista incaricato, dott. ██████████ non potendo pronunciarsi nella sua relazione su una ragionevole previsione in ordine ai tempi ed alle modalità di pagamento dei creditori concorsuali, non ha propriamente definito fattibile il piano ma prudentemente ha concluso nel senso che quello "proposto è il piano più realistico ipotizzabile". Il che la dice lunga

IL GIUDICE DELEGATO
Dott.ssa ANTONIA
██████████

sulla concreta (e non astratta) fattibilità del piano. In definitiva, infatti, più che attestare la *fattibilità* del piano di pagamento proposto dal ricorrente, il professionista incaricato si è limitato ad attestare la sua "*sostenibilità*", rimettendo il giudizio reale in ordine alla *fattibilità* del piano di pagamento stesso, per il considerevole importo di euro 250.000,00 circa (tale è il valore commerciale attribuito al terreno su un importo attivo complessivo di circa euro 614.000,00), sostanzialmente all' "aleatorietà" del mercato. Se si tiene conto poi che anche la quasi totalità della posta "crediti v/clienti" è "sub iudice", la situazione, per quanto infondata possa essere l'opposizione al decreto ingiuntivo, appare evidentemente lasciata ad una totale incertezza.

Da ultimo, ma non per importanza, vi è un ulteriore argomento che, ad avviso del Collegio, rende non ammissibile la domanda di concordata, così come proposta, senza formazione di classi. La ricorrente, infatti, ha previsto nel suo "piano" un pagamento dei debiti, sia di quelli "privilegiati", sia di quelli "chirografari", non immediato e neppure in tempi ragionevoli e soprattutto certi. Quanto ai privilegiati - ammontanti secondo l'elenco creditori allegato e la relazione ex art. 161 comma 3 lf, a circa euro 187.000,00 e secondo invece il piano (pag. 6) in euro 282.403,00 (e qui si osserva che, pur detraendo le spese procedura e i debiti collegati al fondo rischi, non si perviene comunque all'importo di cui all'elenco), il piano ne ha previsto il pagamento entro 180 giorni dall'omologa del concordato. E si tratta - si badi - di situazione contabile "ferma" al 31/12/08 e quindi non aggiornata, in termini di "interessi", al momento del pagamento. A prescindere, quindi, dal fatto che non si comprende dalla relazione co-

IL GIUDICE DEL TRIBUNALE
Dott. SSA ALBERTO GONZALEZ

me si possa "sperare" di pagare tutti i privilegiati, con la poca liquidità che dopo sei mesi verrebbe "raccolta" dai pagamenti rateali della socia e dal terzo █████ sas (se rispettato l'impegno per circa 36.850,00, privo di garanzia) o dai vari creditori della società, in ogni caso si tratta di una dilazione nei pagamenti dei crediti assolutamente non ammissibile in un concordato ove si propone il pagamento integrale dei creditori privilegiati. I creditori privilegiati che si prevede di pagare per l'intero, e in quanto tali non inseriti in alcuna "classe", infatti, non votano e, pur non votando, vedrebbero il loro credito decurtato degli interessi. Sul punto la ricorrente non ha previsto e conteggiato, neppure in via approssimativa, questi interessi, e - richiesta dal G.D. di fornire chiarimenti sul punto - si è limitata a dichiarare in udienza che gli interessi verrebbero eventualmente pagati con il "fondo rischi" previsto per euro 23.030,00. Tale importo a ben vedere nel piano è stato previsto per *"interessi e sanzioni sulle posizioni erariali impagate ed altre spese"*, sicchè in realtà è una posta che, oltre ad essere estremamente esigua, è stata prevista per gli interessi relativi solo ad alcune delle posizioni privilegiate. Quanto poi al pagamento dei creditori chirografari, il pagamento in 24 mesi - termine puramente ipotetico visto che come si è visto i lavori (sulla carta) non termineranno prima di quasi tre anni, ossia a fine 2011 - rende ancora meno realistica la previsione del pagamento nella percentuale promessa, considerato che anche qui non è stato effettuato alcun conteggio del presumibile ammontare degli interessi.

La proposta di concordato va quindi anche per tale ragione ritenuta non ammissibile.

P.Q.M.


visti gli artt. 160 e ss. l.f.,

dichiara inammissibile la proposta di concordato preventivo presentata da-

██ & C. snc


Così deciso in camera di consiglio il 6/3/09.

Il Giudice delegato
(dott. Mimma Grisafi)



Il Presidente

(dott. Alessandra Bottan Griselli)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 13 MAR. 2009
IL CANCELLIERE C1
Antonaria Mizena

